## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/176 DELLA COMMISSIONE

## del 9 febbraio 2016

che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering
Co. Ltd

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. MISURE IN VIGORE

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), sono state istituite misure antidumping con il regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio (²), («l'inchiesta iniziale»). Le misure sono state applicate a tutti i produttori esportatori di acido tartarico originario della RPC ad eccezione di Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, per la quale è stata applicata un'aliquota di dazio pari a zero.
- (2) Nel rispetto della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Mexico Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» («la relazione dell'organo di appello dell'OMC») (²), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio (¹) il produttore esportatore cinese Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd è stato escluso dai successivi riesami delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 130/2006.
- (3) Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di varie inchieste di riesame (5). Le risultanti misure in vigore sono un dazio a livello nazionale del 34,9 % e due aliquote individuali del dazio per due singoli produttori esportatori cinesi, rispettivamente del 4,7 % e del 10,1 % (6).

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(\*) Regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1).

(GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1).
(3) WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 del Consiglio, del 13 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU I, 108 del 20.4, 2012, pag. 1).

Engineering Co., Ltd (GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1).

(\*) Regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, che modifica le misure antidumping imposte dal regolamento (CE) n. 130/2006 sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1), Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3), Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182 del 13.7.2012, pag. 1).

(%) Il TEM è stato rifiutato a tutti i produttori della RPC nel riesame intermedio (ad esclusione di Bioking, che non faceva parte di tale riesame) pubblicato nel luglio 2012. Il rifiuto era basato su distorsioni a livello di materie prime. I margini individuali di queste società sono di conseguenza il risultato di un trattamento individuale.